

Annex 3.3
New By-Laws

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata

LIFEGATE S.P.A. "SOCIETA' BENEFIT"

2) La società ha sede in Erba.

3) La società ha per oggetto:

- la fornitura di servizi editoriali, di marketing, di comunicazione, di produzione e organizzazione di eventi, di consulenza e di formazione su tematiche di sviluppo sostenibile al fine di promuovere modelli economici in armonia con l'ambiente e l'essere umano, legati a valori etici, equo-solidali ed eco-sostenibili; la compravendita - e relative attività accessorie - di carbon credit (VER - Verified Emission Reduction, CER - Certified Emission Reduction e similari), certificati di energia prodotta da fonti rinnovabili (RECS - Renewable Energy Certificate System, GO - Garanzie di Origine o similari), certificati bianchi o TEE - Titoli di Efficienza Energetica ed altri certificati inerenti la sostenibilità ambientale e sociale sui mercati nazionali e internazionali;

ideazione e realizzazione di modelli di riferimento atti a certificare rating di sostenibilità ambientale, energetica e sociale.

la commercializzazione di energia elettrica e la prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di risparmio energetico, l'attività di analisi, di consulenza e di sviluppo di progetti volti all'efficienza energetica e ad un maggior utilizzo di energia rinnovabile;

la produzione e la commercializzazione di bio-gas, il trading sulle piattaforme regolamentate e la vendita ai clienti finali di gas naturale, nonché la fornitura di servizi di consulenza, commerciali ed amministrativi connessi alla vendita;

la progettazione, l'installazione e la vendita di impianti per la generazione, la distribuzione e l'utilizzazione di energia elettrica e gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione; la progettazione, l'installazione e/o la vendita di kit, manufatti e/o impianti tecnologici volti al risparmio energetico e/o al basso impatto ambientale, compreso sistemi, attrezzature e prodotti di illuminazione; l'esercizio dell'attività editoriale in genere, esclusa l'edizione e la pubblicazione di quotidiani, sia tramite internet sia mediante pubblicazione di riviste specializzate in tematiche etiche, eco-culturali, eco-sostenibili ed equo-solidali;

la vendita o l'affitto di siti web, la vendita di spazi, informazioni o servizi sulla rete internet ed il commercio elettronico di beni non alimentari, l'esercizio dell'attività di consulenza informatica a terzi ed a società del gruppo, comprese la ideazione e la realizzazione di sistemi informatici e di rete, nonché la prestazione di servizi amministrativi, commerciali e di formazione del personale;

l'esercizio dell'attività discografica e di radiodiffusione ed in particolare la ideazione, la realizzazione e la gestione di programmi radiofonici o televisivi, il commercio di prodotti e di servizi di telecomunicazione, di teleinformatica e di elettronica.

Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonché compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi, e l'assunzione, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Sono comunque precluse l'attività di intermediazione nonché ogni attività per la quale la legge preveda l'iscrizione in appositi albi professionali.

La società nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di conseguire utili, nello sviluppo del proprio oggetto sociale persegue finalità di beneficio comune, con azioni e progetti mirati al miglioramento dell'impatto sociale ed ambientale di imprese e persone. Attraverso i propri servizi e prodotti supporta lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed il contenimento dei consumi energetici, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle comunità, dell'ambiente e della società civile.

4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE - AZIONI

Capitale

5) Il capitale della società è di Euro 3.676.844,56

(tremilioneisessantasettemilaottocentoquarantaquattro virgola cinquantasei).

Azioni

6) Il capitale è diviso in 37.391.128

(trentasettemilionitrecentonovantunomilacentoveotto) azioni, prive del valore nominale e regolate dall'articolo 2346 del Codice Civile.

7) Le azioni sono suddivise in **"azioni di categoria A"**, **"azioni di categoria B"** e **"azioni di categoria Crowd prive di diritti amministrativi"**.

Tutte le azioni sono rappresentate da titoli azionari trasferibili ordinariamente anche tramite girata regolata dalla legge.

Le **"azioni di categoria A"**, hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fermi i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci titolari di azioni di categoria A i quali (i) siano divenuti tali a seguito della sottoscrizione di azioni di categoria A di nuova emissione rivenienti da aumenti di capitale della società deliberati in data successiva al 31 maggio 2026 e (ii) detengano individualmente tante azioni di categoria A che rappresentino tempo per tempo almeno il 10% del capitale sociale della Società (tali soci, i **"Soci A Qualificati"**). Le azioni ordinarie appartengono alla presente categoria e danno diritto agli utili e diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Il relativo trasferimento è regolato dall'art. 10 di cui infra, fermo restando che, ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti (come di seguito definiti), qualora uno o più soci titolari di un numero di azioni di categoria A, singolarmente o complessivamente, superiore al 5% (cinque percento) del capitale sociale della Società (complessivamente, i **"Soci Trasferenti"**), intendano accettare un'offerta da parte un terzo potenziale acquirente per il trasferimento di tutte o in parte le proprie azioni (**"Offerta del Terzo"**) dovranno prontamente inviare una comunicazione scritta ai Soci A Qualificati, contenente: (i) il nominativo e gli estremi identificativi del potenziale acquirente; (ii) una copia dell'offerta ricevuta, dalla quale risultino tutti i dettagli relativi alle azioni oggetto di trasferimento, al prezzo, ai termini e alle condizioni del trasferimento, ivi inclusi i termini e le modalità di pagamento nonché le eventuali dichiarazioni e garanzie e i connessi obblighi di indennizzo; e (iii) la data prevista per il perfezionamento del trasferimento (la **"Comunicazione di Trasferimento"**).

In caso di ricezione di una Comunicazione di Trasferimento, i Soci A Qualificati avranno il diritto di trasferire al potenziale acquirente, unitamente ai Soci Trasferenti, alle medesime condizioni e in misura proporzionale, un numero di azioni proporzionale al numero di azioni che i Soci Trasferenti intendono trasferire (le **"Azioni Oggetto di Trasferimento"**). Fermo quanto precede, qualora, per effetto del trasferimento contemplato nella Comunicazione di Trasferimento, venga trasferito un numero di azioni di categoria A che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale, i Soci A Qualificati avranno il diritto di trasferire al potenziale acquirente tutte e non meno di tutte le proprie azioni di categoria A, alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento.

Tale diritto di co-vendita dovrà essere esercitato dai Soci A Qualificati entro 20 (venti) Giorni Lavorativi (a pena di decadenza) dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, mediante invio ai Soci Trasferenti di una comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Co-vendita**") contenente l'impegno irrevocabile dei Soci A Qualificati a trasferire le proprie Azioni Oggetto di Co-vendita alle medesime condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento (ivi inclusi, proporzionalmente, eventuali meccanismi di aggiustamento del prezzo, trattenute sul prezzo, meccanismi di escrow, costi della transazione o corrispettivi differiti), fermo restando che i Soci A Qualificati non rilasceranno alcuna dichiarazione e garanzia, ad eccezione di quelle relative alla titolarità delle proprie azioni, all'assenza di gravami sulle stesse e alla sussistenza dei poteri necessari ai fini del relativo trasferimento.

Qualora il potenziale acquirente rifiuti di acquistare le Azioni Oggetto di Co-vendita, i Soci Trasferenti non potranno trasferire le Azioni Oggetto di Trasferimento al potenziale acquirente, salvo che quest'ultimo acquisti anche le Azioni Oggetto di Co-vendita alle medesime condizioni dell'Offerta del Terzo, applicate su base proporzionale.

In caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei Soci A Qualificati, il perfezionamento del trasferimento delle Azioni Oggetto di Co-vendita avrà luogo: (i) contestualmente e presso il medesimo luogo del perfezionamento del trasferimento effettuato dai Soci Trasferenti in favore del potenziale acquirente; (ii) al medesimo prezzo proporzionale (o altro corrispettivo) offerto dal potenziale acquirente (ivi inclusa l'applicazione di eventuali meccanismi di aggiustamento del prezzo, corrispettivi differiti o trattenute sul prezzo di acquisto); (iii) entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi, a pena di decadenza, dal ricevimento della Comunicazione di Co-vendita; e (iv) agli ulteriori termini e condizioni previsti nell'Offerta del Terzo e/o in qualsiasi accordo o documento volto a dare esecuzione al trasferimento in favore del potenziale acquirente (ivi inclusi eventuali obblighi di dichiarazione e garanzia e di indennizzo, che saranno assunti dai Soci Trasferenti in misura proporzionale).

In caso di esercizio del diritto di co-vendita, ogni commissione e onorario di prassi, nonché le ragionevoli spese (ivi incluse commissioni, compensi e spese della banca d'investimento, dei consulenti, dei legali e dei revisori incaricati ai fini della relativa operazione), saranno sostenuti dai soci coinvolti nel trasferimento in proporzione alle rispettive azioni detenute nella società.

In aggiunta a quanto precede, con eccezione dei Trasferimenti Consentiti, il trasferimento di tutte o di parte delle azioni di categoria A detenute da ciascun Socio A Qualificato sarà soggetto al diritto di prelazione spettante a ciascun socio titolare di azioni di categoria A che detenga un numero di azioni di categoria A rappresentante almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società (ciascuno, un "**Socio A Prelazionario**"), secondo la procedura di seguito indicata (il "**Diritto di Prelazione**").

Qualora un Socio A Qualificato riceva e intenda accettare un'Offerta del Terzo avente ad oggetto in tutto o in parte le proprie azioni di categoria A, tale Socio A Qualificato dovrà prontamente inviare una comunicazione scritta ai Soci A Prelazionari, avente il medesimo contenuto di cui alla Comunicazione di Trasferimento (come sopra definita) (la "**Comunicazione di Trasferimento SAQ**").

A seguito della ricezione della Comunicazione di Trasferimento SAQ, ciascun Socio A Prelazionario avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Trasferimento SAQ, mediante invio al Socio A Qualificato cedente di una comunicazione relativa alla propria decisione di acquistare tutte o parte delle azioni oggetto di trasferimento ai termini e alle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento SAQ (la "**Comunicazione di Esercizio**"). Qualora più di un Socio A Prelazionario eserciti il Diritto di Prelazione, ciascun Socio A Prelazionario esercitante avrà il diritto di acquistare una quota delle azioni oggetto di trasferimento proporzionale alla percentuale del capitale sociale della Società detenuta da tale Socio A Prelazionario rispetto alla percentuale complessiva detenuta da tutti i Soci A Prelazionari esercitanti.

Qualora uno o più Soci A Prelazionari esercitino il Diritto di Prelazione, la compravendita delle azioni oggetto di trasferimento avrà luogo il 60° (sessantesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di

ricezione della Comunicazione di Esercizio (o, in caso di più Comunicazioni di Esercizio, dell'ultima Comunicazione di Esercizio ricevuta), nel luogo e all'ora indicati nella Comunicazione di Trasferimento SAQ. A tale data, il Socio A Qualificato cedente dovrà trasferire ai Soci A Prelazionari esercitanti la piena ed esclusiva titolarità delle azioni oggetto di trasferimento (o della relativa quota), libere da qualsivoglia vincolo o gravame, sottoscrivendo ogni documento necessario ai fini del perfezionamento della vendita ai termini e alle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento SAQ.

Qualora nessun Socio A Prelazionario eserciti il Diritto di Prelazione, il Socio A Qualificato cedente avrà il diritto di trasferire tutte (e non meno di tutte) le azioni oggetto di trasferimento al potenziale acquirente indicato nella Comunicazione di Trasferimento SAQ, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della Comunicazione di Trasferimento SAQ, ad un prezzo non inferiore a quello ivi indicato e a termini e condizioni sostanzialmente non meno favorevoli di quelli ivi previsti.

Qualora il Socio A Qualificato cedente non perfezioni il suddetto trasferimento entro il predetto termine di 3 (tre) mesi e alle predette condizioni, qualsiasi trasferimento delle azioni del Socio A Qualificato cedente sarà nuovamente soggetto al Diritto di Prelazione dei Soci A Prelazionari e la procedura di cui al presente articolo troverà nuovamente applicazione.

Ai fini del presente statuto: (i) il termine "Giorni Lavorativi" indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da ogni altro giorno in cui gli istituti di credito siano obbligati o autorizzati a rimanere chiusi nella città di Milano (Italia) e di Zurigo (Svizzera); (ii) il termine "Trasferimenti Consentiti" indica il trasferimento da parte di un socio titolare di azioni di categoria A delle proprie azioni a favore di (a) un altro socio titolare di azioni di categoria A; (b) con riferimento ad un'entità, qualsiasi soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, sia controllato da, o sia sottoposto a comune controllo con, tale soggetto, o (c) con riferimento ad una persona fisica, il coniuge, il convivente *more uxorio*, un genitore, un fratello o una sorella, un discendente o un parente (entro il secondo grado).

Le "azioni di categoria B" hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni che appartengono alla presente categoria e danno diritto agli utili e diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Gli azionisti titolari della presente categoria di azioni avranno il seguente

Diritto di Co-vendita

Qualora un socio o i soci che abbiano il Controllo diretto o indiretto della società ricevano da un terzo un'offerta che intende accettare per il trasferimento, diretto o indiretto, di tutte o di una parte delle loro Azioni che trasferisca direttamente o indirettamente il controllo a terzi, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

I Soci Trasferenti dovranno dare comunicazione per iscritto agli altri soci, e per conoscenza alla Società, a mezzo raccomandata a.r., ovvero con altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta comunicazione (ad esempio Posta elettronica o PEC), informando gli stessi della loro intenzione di trasferire (tutte o parte) delle loro Azioni ai termini e condizioni previsti nell'Offerta del Terzo (Avviso di Trasferimento).

L'Avviso di Trasferimento dovrà indicare l'identità del Terzo Trasferitario, il numero e classe di Azioni in Vendita e i termini e condizioni del trasferimento e accludere copia dell'offerta del Terzo.

I Soci Trasferenti dovranno far sì che l'Offerta del Terzo includa un'offerta per ciascuno dei Soci Co-Venditori di acquistare tutte le Azioni di proprietà di tale Socio Co-Venditore qualora, per effetto del trasferimento, i Soci Trasferenti cessino di controllare la Società: tali Azioni saranno di seguito indicate ai fini delle previsioni sul Diritto di Co-vendita spettante ai titolari delle azioni di categoria B come le "Azioni Oggetto di Co-Vendita".

Ai fini di cui sopra il controllo della Società da parte dei Soci Trasferenti sarà considerato essere venuto meno se, per effetto di una singola operazione o una serie di operazioni collegate o non collegate tra loro, si verifichi una delle seguenti circostanze: (a) i Soci Trasferenti cessino di avere una partecipazione nella Società che attribuisca loro, direttamente o indirettamente, i diritti di (i) nominare la maggioranza dei

componenti del consiglio di amministrazione della Società o di qualsiasi società del relativo gruppo; (ii) nominare o revocare l'amministratore delegato della Società o di qualsiasi società del relativo gruppo.

Il Socio Trasferente dovrà far sì che l'offerta del Terzo preveda quale corrispettivo per le Azioni il medesimo corrispettivo rispettivamente applicato alle Azioni in Vendita e identiche opzioni di vendita regolate dai medesimi termini e condizioni. L'Offerta del Terzo dovrà prevedere un termine per l'accettazione da parte dei Soci Co-Venditori (con conseguente irrevocabilità) non inferiore a 20 (venti) Giorni Lavorativi (il "Periodo di Accettazione") e che l'esecuzione della compravendita avvenga entro il 60° (sessantesimo) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del Periodo di Accettazione.

I trasferimenti dei soci co-venditori che abbiano accettato l'offerta al terzo trasferitario ed i relativi pagamenti dovranno avvenire contestualmente o precedentemente i trasferimenti da parte dei soci di controllo al terzo trasferitario medesimo.

Resta inteso che in mancanza di anche solo uno dei requisiti elencati nel presente paragrafo, salva rinuncia espressa da parte di tutti i Soci Co-Venditori, l'offerta del Terzo Trasferitario ai Soci Co-Venditori si considererà come non formulata e il Socio Trasferente non potrà trasferire le Azioni in Vendita al Terzo Trasferitario sin a quando non si sia conformato alle predette disposizioni.

Qualora nessun Socio Co-Venditore abbia accettato l'Offerta del Terzo, il Socio Trasferente potrà perfezionare il trasferimento delle Azioni in Vendita al Terzo Trasferitario a condizione che tale trasferimento (i) avvenga ai termini e condizioni previsti nell'Avviso di Trasferimento e (ii) venga perfezionato a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del Periodo di Accettazione.

Le "azioni di categoria Crowd prive di diritti amministrativi", hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni che appartengono alla presente categoria danno diritto agli utili e sono del tutto prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Gli azionisti titolari della presente categoria di azioni avranno il Diritto di Co-vendita previsto per le "azioni di categoria B" che si da qui per integralmente trascritto.

Ai sensi dell'art. 2376 cc le deliberazioni dell'Assemblea (Ordinaria) potenzialmente lesive dei diritti di una delle o dell'altra delle categorie di azioni dovranno esser approvate dall'Assemblea Speciale degli azionisti della categoria interessata. Si rinvia alle modalità di convocazione per l'Assemblea Ordinaria anche per le Assemblee Speciali. La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori ed i sindaci della società hanno il diritto di partecipare alle assemblee speciali. Le maggioranze nelle assemblee speciali si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di azioni appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea speciale.

Diritto di voto delle azioni

8) Ogni azione appartenente alla categoria "azioni di categoria A" e "azioni di categoria B" dà diritto ad un voto, mentre le "azioni di categoria Crowd prive di diritti amministrativi" sono prive di diritto di voto.

Indivisibilità delle azioni

9) Ogni azione è indivisibile; il caso di proprietà è regolato dall'art.2347 del Codice Civile.

Trasferibilità delle azioni

10) Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia inter vivos che mortis causa.

ASSEMBLEA

Convocazione - luogo - modalità

11) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

12) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e

luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Tale avviso dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero, in alternativa su almeno uno tra "Il Corriere della Sera" o "Il Sole 24Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti in alternativa alla pubblicazione sulle fonti di cui sopra:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i soci all'indirizzo comunicato alla società e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati. A seconda del mezzo impiegato sarà onere degli Amministratori verificare l'effettiva ricezione ad esempio mediante le conferme di ricezione o lettura ovvero attraverso altre forme di conferma.

Assemblea totalitaria

13) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Convocazione annuale

14) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centoottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.

Intervento all'assemblea

15) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

16) L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati. L'assemblea potrà svolgersi altresì in modalità parzialmente o interamente telematiche o "da remoto" mediante appositi collegamenti audio o audio-video, anche mediante l'utilizzo di piattaforme o applicazioni esistenti. Delle modalità prescelte dovrà essere dato atto nel verbale ed il tutto sempre nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, secondo i principi di buona fede. Per il rispetto di tale principio bisognerà aver cura che ogni partecipante abbia la possibilità di effettuare il relativo collegamento senza eccessivi aggravii economici (salva la dotazione hardware di base) e che ogni partecipante abbia la possibilità di intervenire, votare e prendere visione della documentazione mostrata in assemblea.

Salvo che si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati eventuali luoghi audio/video collegati o, più in generale tempi e le modalità di collegamento. L'Assemblea si intenderà intervenuta dove è presente il Presidente e il Segretario (o il notaio) ovvero in caso di assemblea interamente telematica nel luogo dove è presente il Presidente o il notaio. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.

Rappresentanza in assemblea

17) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, purché il rappresentante sia un altro socio ovvero coniuge o parente in linea retta del socio rappresentato, nei limiti e con le modalità previsti dall'art.2372 del Codice Civile.

Presidenza

18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Verbale dell'assemblea

19) Nei casi di legge, ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- . la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- . le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Competenze dell'assemblea ordinaria

20) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Competenze dell'assemblea straordinaria

21) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Quorum

22) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 et 2369 del Codice Civile, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 23-bis.

23) I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

23-bis) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci aventi ad oggetto le seguenti materie dovranno essere approvate, oltre che con le maggioranze altrimenti previste dalla legge e dal presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci A Qualificati:

- (i) trasformazione, fusione e/o scissione della società;
- (ii) aumenti di capitale deliberati ad un valore inferiore al valore equo di mercato dell'intero capitale sociale della società, determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile, come determinato da un Esperto Indipendente (come di seguito) e/o con esclusione del diritto di opzione, fatta eccezione per gli aumenti di capitale deliberati ai sensi degli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile in caso di perdite (ove necessario);
- (iii) modifiche statutarie che pregiudichino i diritti dei Soci A Qualificati;
- (iv) riduzioni del capitale sociale fatta eccezione per le riduzioni deliberate ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;
- (v) emissione di nuove categorie di azioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti finanziari;
- (vi) scioglimento e liquidazione della società, ivi inclusa la nomina e la revoca dei liquidatori;
- (vii) approvazione di qualsivoglia distribuzione di utili e/o riserve, di distribuzione dell'attivo in sede di

liquidazione ovvero di restituzione del capitale.

Resta inteso che ai fini del presente articolo per "Esperto Indipendente" si intende una società di revisione indipendente appartenente alle cosiddette "Big Four", nominata congiuntamente da tanti soci titolari di azioni A che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale della società entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta del socio più diligente ovvero, qualora tali soci non raggiungano un accordo entro il predetto termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi, una società di revisione indipendente appartenente tra le cosiddette "Big Four", nominata dal Presidente del Tribunale di Milano su richiesta scritta del socio più diligente. Resta inteso che: (i) l'Esperto Indipendente agirà in qualità di perito contrattuale, e non di arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349 del Codice Civile, procedendo mediante equo apprezzamento; (ii) i soci forniranno, ovvero faranno sì che siano forniti, all'Esperto Indipendente tutti i documenti di lavoro, nonché ogni altro documento e informazione che quest'ultimo possa ragionevolmente richiedere per iscritto e che siano nella disponibilità del relativo socio ovvero della società e delle sue controllate; (iii) l'Esperto Indipendente avrà il potere di interpretare le disposizioni del presente statuto e di qualsivoglia accordo in essere tra i soci nella misura necessaria ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni ai sensi dello stesso, nonché di valutare ogni ragionevole commento, osservazione e/o contestazione formulati per iscritto dai soci; (iv) la determinazione dell'Esperto Indipendente, comunicata ai soci mediante avviso scritto entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla nomina dell'Esperto Indipendente, sarà definitiva e vincolante, salvo il caso di errore manifesto o manifesta iniquità; e (v) gli onorari e i costi dell'Esperto Indipendente relativi a tale determinazione saranno sostenuti dalle Parti in misura paritaria (50/50).

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Disposizioni generali

24) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, restando inteso che in caso di nomina di un consiglio di amministrazione ai Soci A Qualificati spetta il diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione. In sede di nomina, l'assemblea dovrà dare evidenza di quale sia l'amministratore nominato su designazione dei Soci A Qualificati. Qualora, nel corso dell'assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione, i Soci A Qualificati non esercitino il proprio diritto di designazione, l'intero consiglio di amministrazione sarà nominato dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge. Qualora i Soci A Qualificati si avvalgano della facoltà di nomina, l'amministratore designato dai Soci A Qualificati cessa dalla carica per qualsiasi motivo, allo stesso subentrerà un nuovo amministratore eletto su designazione dalla maggioranza dei Soci A Qualificati. Qualora taluni soci intendano revocare un amministratore dagli stessi designato, essi dovranno darne comunicazione scritta agli altri soci; a seguito di tale comunicazione, gli amministratori convocheranno l'assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni affinché la stessa deliberi in merito alla revoca richiesta e tali soci dovranno tenere indenni e manlevati gli altri soci e la società da qualsiasi responsabilità, perdita, danno, pretesa, costo o spesa dagli stessi sostenuti o subiti e derivanti da, connessi a o conseguenti alla revoca di tale amministratore.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Organo di vigilanza è il collegio sindacale.

25) Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

26) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci effettivi o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

27) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto le seguenti materie che, nel caso in cui i Soci A Qualificati abbiano designato un amministratore ai sensi del precedente articolo 24, non potranno essere delegate e dovranno essere approvate con il voto favorevole dell'amministratore designato dai Soci A Qualificati:

- (i) la stipula di contratti di finanziamento a medio/lungo termine di valore superiore a Euro 100.000 per singola operazione;
- (ii) l'acquisizione, la costituzione o la dismissione, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, di società, azioni, quote o altre partecipazioni in qualsiasi soggetto (incluse le joint venture), ovvero di aziende o rami d'azienda, per un valore superiore a Euro 50.000 per singola operazione;
- (iii) il riscatto o l'acquisto di azioni proprie, nella misura in cui ecceda il 3% (tre per cento) del capitale sociale della società;
- (iv) l'approvazione del piano industriale triennale;
- (v) la nomina o l'assunzione di dirigenti;
- (vi) le operazioni con parti correlate, per tali intendendosi qualsiasi soggetto qualificabile come parte correlata ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24;
- (vii) le spese in conto capitale (capex) diverse da quelle di cui ai punti precedenti che eccedano il budget approvato di una soglia pari a 10%;
- (viii) l'adozione, l'approvazione o la modifica di qualsiasi piano di incentivazione, bonus o MBO a favore di dipendenti della società;
- (ix) la determinazione o l'aumento del compenso di amministratori e/o di consulenti esterni;
- (x) la proposta di distribuzione di utili e/o riserve, di distribuzione dell'attivo in sede di liquidazione ovvero di restituzione del capitale.

28) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

29) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza ed anche interamente da remoto a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Si applicano le disposizioni in materia di assemblee telematiche in quanto compatibili.

30) Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 del Codice Civile.

31) Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, anche di uno solo degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli altri consiglieri, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza all'assemblea dei soci, di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta all'assemblea da uno qualsiasi dei soci.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto di due membri esso si intenderà inoltre automaticamente decaduto in caso di disaccordo circa l'eventuale revoca degli amministratori delegati.

Poteri di gestione

32) All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'Organo Amministrativo si adopererà mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità).

Delega di attribuzioni

33) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul loro operato almeno ogni sei mesi, secondo quanto disposto dal quinto comma dell'art.2381 del Codice Civile.

Comitato esecutivo

34) Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

35) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

36) L'organo amministrativo può nominare uno o più direttori generali determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie o che non siano delegabili ai sensi di quanto previsto al precedente art. 27.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Rappresentanza

37) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

38) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dall'art.37 del presente statuto è generale.

L'organo amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente e gli amministratori delegati rappresentano la società in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie

ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e possono all'uopo nominare avvocati, procuratori alle liti e periti.

Compensi degli amministratori

39) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art.2389 del Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato, anche con copertura assicurativa.

Collegio sindacale

40) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Controllo contabile

41) Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.

Qualora sia imposto dalla legge, il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

OBBLIGAZIONI

42) L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

BILANCIO ED UTILI

43) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio nei termini di legge.

L'organo amministrativo ai sensi dell'art. 1 Comma 382 della legge 208 del 2015 nonché ai fini di cui ai commi da 376 a 384, redigerà annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che includerà quanto previsto dalla detta disposizione e da sue eventuali modificazioni o integrazioni, rendendo consultabile la detta documentazione ai soggetti interessati nei modi stabiliti dalla legge.

44) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino al raggiungimento del 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Versamenti e finanziamenti soci

45) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

RECESSO

46) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;

- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
47) Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Liquidazione del socio receduto

48) Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto eventualmente incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre novanta giorni dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

49) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dal precedente art. 23-bis; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (I) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (II) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (III) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (IV) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Clausola compromissoria

50) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere devolute al giudizio degli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere

approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

F.to MARCO ROVEDA

F.to CESARE SPREAFICO NOTAIO (L.T.)